

LEZIONE N. 0

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA



**Corso itinerante a tema su
Costituzione, Partecipazione e Democrazia**



Palazzo del Quirinale

SGUARDO D'INSIEME

ORGANO DI GARANZIA COSTITUZIONALE



ESTRANEO ALLE SCELTE
DI INDIRIZZO POLITICO

ORGANO DI GOVERNO



NEI CASI IN CUI PARTITI E GOVERNO
NON TROVANO EQUILIBRIO
...che non sono rari...

QUESTA E' AREA DEI PARTITI, DEL
PARLAMENTO E DEL GOVERNO



E' CAPO DELLE FORZE ARMATE



IL PR, INOLTRE, ASSUME IMPORTANTI DECISIONI
(Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri;
scioglimento anticipato del Parlamento ed altri che vedremo)

E' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

RAPPRESENTANZA ESTERNA

COME SI ELEGGE IL PRESIDENTE (Art. 83 Cost.)

- Parlamento in seduta comune (in speciale collegio)
 - Più i delegati di ogni regione (tre)
Eletti dai rispettivi Consigli regionali
La Valle d'Aosta ha un solo delegato (artt. 55 e 83, Cost.)
 - Scrutinio segreto
- Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza qualificata (2/3 dei componenti); dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (50%+1 dei componenti)

LE RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE

Per gli atti adottati come cittadino

È responsabile penalmente e civilmente come ogni altro cittadino, ma IMPROCEDIBILE per tutta la durata del mandato

Per gli atti adottati nell'esercizio delle sue funzioni (art. 90, Cost.). Riguarda tutti gli atti presidenziali

Il Presidente della Repubblica risponde «per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri», ma chi giudica è la Corte Costituzionale.

L'IRRESPONSABILITA' POLITICA DEL PRESIDENTE

Il Presidente della Repubblica non può avere la responsabilità politica degli atti che compie nell'ambito della sua carica. Eppure, come si vedrà fra poco, compie atti politici. Deve prevalere il suo ruolo di garante lontano dall'indirizzo politico per cui la Costituzione prevede il sistema della CONTROFIRMA (art. 89 Cost.).

Ogni atto del Presidente (esclusi quelli personali come le dimissioni e quelli compiuti come Presidente del CSM e del CN della Difesa) devono essere controfirmati dal Ministro competente e/o dal Presidente del Consiglio dei ministri che assumono così, di quegli atti, la responsabilità politica.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

LE CESSAZIONE DEL DEL PRESIDENTE

- Morte
- Impedimento permanente *
- Dimissioni *
- Decadenza
 - Venuta meno di uno dei requisiti d'eleggibilità
- Destituzione
 - Condanna della Corte Cost.le
- Fine del mandato *

*** In questi casi il Presidente uscente resta senatore a vita**

GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ESSI SONO DI TRE TIPI

Formalmente presidenziali ma
sostanzialmente governativi

Atti politici voluti dal Governo, però sottoposti alla emanazione del Presidente della Repubblica. Ad esempio: Decreti del Presidente della Repubblica, Decreti Legge, Decreti Legislativi, Promulgazione delle leggi ecc..

Formalmente e sostanzialmente
presidenziali

Atti voluti da Presidente della Repubblica e da lui emanati, come ad esempio, la nomina del Governo e in genere tutti gli atti di nomina, il rinvio delle leggi (per una sola volta), lo scioglimento delle Camere ecc..

Atti sostanzialmente misti

Tutti gli altri atti concordati con il Governo

ALTRO QUADRO D'INSIEME E RIASSUNTIVO sulle funzioni del PR

Rappresentanza esterna	Sulle funzioni parlamentari	Sulla funzione legislativa	Sulla funzione esecutiva	Sulla Sovranità popolare	Sulla giurisdizione
<p>Diplomazia e visite estero</p> <p>Ratifica trattati Internazionali (art. 87.8 Cost.)</p> <p>Stato di guerra (art. 87.9 Cost.)</p>	<p>Nomina (art. 59.2 Cost.)</p> <p>Convocazione straordinaria (art. 62.2 Cost.)</p> <p>Elezioni (art. 87.3 Cost.)</p> <p>Messaggi alle Camere (art. 87.2 Cost.)</p> <p>Scioglimento delle Camere (art. 88 Cost.)</p>	<p>Promulgazione delle leggi (artt. 73.1, 87.5 Cost.)</p> <p>Autorizzazione sui disegni di legge del Governo (art. 87.4 Cost.)</p>	<p>Nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri (art. 92.2 Cost.)</p> <p>Giuramento del Governo (art. 93 Cost.)</p> <p>Emana gli atti aventi forza di legge ed i regolamenti</p> <p>Comando delle FFAA</p> <p>Presidenza del CSD</p> <p>Scioglimento dei cons. regionali</p>	<p>Indice i referendum (art. 87.6 Cost.)</p> <p>Indice l'elezione delle nuove Camere (art. 87.3 Cost.)</p> <p>Dichiara l'abrogazione delle leggi (art. 37.1 Cost.)</p>	<p>Nomina 1/3 giudici della Consulta</p> <p>Presiede il CSM</p> <p>Ha il potere di grazia (art. 87.11 Cost.)</p> <p>Adotta le decisioni sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato.</p>

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

Carlo Di Marco
Professore emerito di Diritto Pubblico Università degli Studi di Teramo



**LA COSTITUZIONE
TRA LA GENTE**

**Corso itinerante a tema su
Costituzione, Partecipazione e Democrazia**